

PROF. RAFFAELE LENZI

NOTAIO

Corso Roma, 20-int. 1 - 51016 Montecatini Terme (PT)
Tel. 0572 92721 - Fax 0572 770184
Via Benedetto Varchi 14 - 50132 Firenze (FI)
Tel. 055 573855 - Fax 055 572434
E-mail: raffaele.lenzi@notariato.it

Repertorio n. 77.033

Raccolta n. 45.139

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque (25) del mese di giugno in Montecatini Terme e nello studio posto in Corso Roma n. 20 interno 1, alle ore undici.-

Avanti a me **Prof. RAFFAELE LENZI, Notaio in Firenze** ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il Signor:

- **BERTOCCI FEDERICO**, dirigente, nato a Montecatini Terme (PT) il giorno 8 giugno 1967 residente a Pescia (PT) in Via Remigliari n. 8, codice fiscale dichiarato n. BRT FRC 67H08 A561T.-

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono certo, nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta: "**GRUPPO VALDINIEVOLE**" - **SERVIZIO INFORMAZIONI TOSSICODIPENDENZE E ASSOCIAZIONE FAMIGLIE**, con sede in Montecatini Terme, c/o Società di Soccorso Pubblico, via Manin n. 22, codice fiscale 91007610479, costituita per atto ricevuto dal Notaio Antonio Noto in data 26 ottobre 1990, Repertorio n. 93.347, Raccolta n. 5.974, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescia in data 2 ottobre 1990 al n. 1162, mi dichiara che oggi in questo luogo ed a questa ora, è stata convocata l'Assemblea della Associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto (in base alla Riforma del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.-

E quindi il comparente, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, mi chiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea della suddetta associazione e di redigerne verbale relativo.-

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, signor BERTOCCI FEDERICO, che constata e dichiara a me Notaio:

- che la presente assemblea è stata informalmente convocata ai sensi del vigente statuto sociale e che i soci si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che sono presenti tutti i soci:

* in proprio

- il socio BERTOCCI FEDERICO, sopra generalizzato;

- il socio VOM BRUCK MARCO, nato a Roma il 26 ottobre 1961 ed ivi residente in Via Valenti n. 17, codice fiscale n. VMB

REGISTRATO A Firenze

UFFICIO REGISTRO

II 02/07/2020

N° 22461 Serie 1T

MRC 61R26 H501B;

- il socio BENELLI ROBERTO, nato a Pisa il 16 gennaio 1966 ed ivi residente in Via Vettori n. 4, codice fiscale n. BNL RRT 66A16 G702X;

* per delega a BENELLI ROBERTO:

- il socio CECCONI CINZIA, nata a Pistoia il 05 marzo 1975 e residente a San Miniato (PI) in Via Corelli 7, codice fiscale n. CCC CNZ 75C45 G713E;

- il socio PIRAS GIANLUCA, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 14 settembre 1975 ed ivi residente in Via Caduti di Amola n. 30, codice fiscale n. PRS GLC 75P14 G467N;

- che è presente il Consiglio Direttivo della società in persona di BERTOCCI FEDERICO, presidente, VOM BRUCK MARCO, vicepresidente, BENELLI ROBERTO, consigliere e che non assiste il Direttore;

- che l'articolo 10 del vigente statuto sociale prevede che le modifiche statutarie debbono essere deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti;

- che ha accertato l'identità personale e la legittimazione dei presenti;

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita essendo totalitaria, potendo deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessaria l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale conforme alle nuove disposizione dettate dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).-

Il medesimo illustra infine all'Assemblea il nuovo testo proposto articolo per articolo, dichiarando che lo Statuto stesso nella nuova stesura proposta è stato comunicato agli associati.-

In particolare il Presidente si sofferma sulla necessità di indicare e prevedere nello Statuto, fra l'altro:

- le attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'Associazione, consentendo così una loro immediata riconducibilità a quelle elencate nel suddetto Codice del Terzo Settore, e le finalità perseguite, in maniera tale da risultare in armonia con la natura dell'Associazione;

- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione.-

Dopo esauriente discussione l'Assemblea, accogliendo quanto proposto dal Presidente, all'unanimità delibera di approvare la nuova formulazione dello Statuto dell'Associazione, secondo il testo illustrato dal Presidente, dando mandato al-

l'Organo Amministrativo di porre in essere quanto necessario per l'iscrizione dell'Associazione, sussistendone i presupposti di legge, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta che lo stesso sarà istituito.-

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene sin da ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle eventualmente intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; ai soli fini di cui sopra il Presidente viene sin d'ora facoltizzato ad apportare allo statuto quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità.-

Al presente atto si allega sotto la **lettera "A"**, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, firmato dal Comparente e da me Notaio, lo Statuto dell'Associazione nella sua nuova versione con le modifiche apportate, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente.-

Le spese del presente Verbale e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.-

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta essendo le ore undici e otto minuti.-

Il presente atto viene letto da me notaio al Comparente. Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su due fogli di cui si occupano sette pagine, alle ore undici e quaranta minuti, viene sottoscritto il presente atto.-

F.TO FEDERICO BERTOCCHI

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-

STATUTO

"GRUPPO VALDINIEVOLE"

**SERVIZIO INFORMAZIONI TOSSICODIPENDENZE E
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE**

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "GRUPPO VALDINIEVOLE" - SERVIZIO INFORMAZIONI TOSSICODIPENDENZE E ASSOCIAZIONE FAMIGLIE, in forma abbreviata "GRUPPO VALDINIEVOLE", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Montecatini Terme (PT) c/o Società di Soccorso Pubblico Via Manin, 22 e con sede operativa nel Comune di Massa e Cozzile (PT) in Via di Macchino 12/b. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo)

Il "GRUPPO VALDINIEVOLE" è una struttura, a carattere democratico, costituita senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, su iniziativa di familiari di tossicodipendenti, di medici, di operatori sociali, di psicologi e di cittadini che intendono impegnarsi negli scopi dell'associazione stessa:

- A. lotta contro l'uso e la diffusione delle sostanze stupefacenti;
- B. interventi e servizi sociali;
- C. interventi e prestazioni sanitarie;
- D. prestazioni socio-sanitarie;
- E. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- F. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- G. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- H. servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- I. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

L. alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

M. agricoltura sociale;

N. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

O. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, inoltre, in sintonia con gli enti del territorio e non, promuove e sostiene attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione, promuove e organizza seminari formativi su tematiche specifiche di interesse di cui al presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(finalità e attività)

L'associazione "Gruppo Valdinievole" opera principalmente al fine di:

A. dar vita ad una nuova impostazione culturale rispetto al problema delle tossicodipendenze, in modo da condurre in maniera nuova la lotta per prevenire il dilatarsi, del fenomeno;

B. stabilire informazioni e collegamento con la popolazione;

C. assicurare cure adeguate ai tossicodipendenti e appoggio ai loro familiari;

D. operare perché siano creati gli strumenti adatti a favorire il reinserimento dei tossicodipendenti nella società dopo la guarigione;

E. promuovere il rinnovamento della legislazione in materia di tossicodipendenza;

F. stimolare un maggiore e sempre più qualificato e coordinato impegno degli Enti locali;

G. ottenere l'istituzione di adeguati strumenti di controllo sulla utilizzazione dei fondi pubblici destinati al problema droga;

H. coordinare tutte le iniziative analoghe e promuovere uno scambio di informazioni e di esperienze con tutte le altre associazioni, società o enti interessati;

I. supportare la persona nel suo reinserimento nel contesto sociale, abitativo e lavorativo.

Tende inoltre al superamento dei pregiudizi che portano al rifiuto degli ex-tossicodipendenti ed al tempo stesso fermamente si oppone ad una pseudocultura che vuole esaltare nella scelta della droga una libertà inesistente.

Si propone di cooperare con le forze politiche e sociali che perseguono gli stessi scopi, affinché la lotta contro la droga diventi obiettivo politico generale, comune al governo come alle opposizioni, coinvolga gli istituti sovranazionali, a cominciare dal Parlamento Europeo, perchè venga compiuta anche a livello internazionale una seria attività diretta a stroncare il traffico della droga, le sue ramificazioni e le sue connivenze.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

La qualità di associato si acquista o per partecipazione all'atto costitutivo o per ammissione. Per l'ammissione al Gruppo è necessaria una richiesta sottoscritta da due soci presentatori, la quale non attribuisce comunque, a chi chiede l'adesione, un diritto all'ammissione, poiché la stessa rimane comunque subordinata alla discrezionale valutazione dell'Assemblea. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'Assemblea può escludere il socio che:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto
- venga meno all'intento di perseguire gli scopi associativi, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea;
- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione, ivi compreso il versamento della quota sociale;
- in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'impegno di farne parte a tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente ed un Vice-Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Direttore ove nominato.

Gli Organi elettivi dell'Associazione rimangono in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali avranno carattere di gratuità.

ART. 8

(Assemblea)

L'assemblea ordinaria dei soci é convocata dal Presidente od in sua vece dal Vice-Presidente almeno una volta all'anno, per avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.

E' presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente.

Essa delibera a maggioranza degli aventi diritto.

Sono ammesse le deleghe.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, solo un altro associato.

L'assemblea approva il bilancio ed il programma di attività annuale dell'Associazione, la quale, nomina i membri del

Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, il cui importo verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha un voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra le persone fisiche indicate dagli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, è composto da tre a nove membri; nomina il Presidente, il Vice-Presidente e, ove necessario, il Direttore; resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi membri, cura il buon andamento dell'Associazione, ne promuove e dirige l'attività, ne amministra il patrimonio e rende conto annualmente della gestione dell'assemblea, della quale esegue le deliberazioni.

Al fine di facilitare i rapporti con l'estero, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di nominare coordinatori nazionali.

I membri del Consiglio Direttivo devono garantire la loro disponibilità a partecipare alle riunioni con un preavviso di una settimana.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio indicandovi tutti i beni dell'Associazione, i contributi ricevuti e gli eventuali lasciti, ed alla redazione di una relazione sul programma svolto relativo alla attività annuale dell'Associazione.

Il bilancio e la relazione sulla gestione saranno consegnati ai membri del Direttivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria, e resteranno depositati presso la sede per i quindici giorni precedenti l'assemblea,

affinché ciascun socio possa esaminarli.

L'assemblea dei soci approverà il bilancio e la relazione del Consiglio Direttivo, stabilendo altresì la destinazione degli utili, con le modalità e le maggioranze nel modo seguente:

- le assemblee tanto ordinarie che straordinarie deliberano a maggioranza dei voti presenti e rappresentati. In prima convocazione esse sono regolarmente costituite quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione sono legali qualunque sia il numero dei soci intervenuti, osservate le norme dell'art. 2369 del C.C.

L'Assemblea straordinaria, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Può delegare tutte o parte delle sue mansioni al Vice-Presidente ed al Direttore, ove nominato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-

nistrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, bandi pubblici e privati donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora siano raggiunti i termini previsti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora siano raggiunti i termini previsti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- se presente l'Organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta indirizzata al Presidente contenente l'indicazione specifica del documento che si intende esaminare.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, alla Cooperativa San Patrignano, con sede ad Ospedaletto di Coriano (Fo), in Via San Patrignano 51, ai sensi C.C. Legge 266/91 e leggi regionali attuative.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Fino alla data di istituzione del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore l'associazione svolgerà la propria attività conformemente alla normativa vigente.

All'atto dell'istituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore l'Organo amministrativo potrà procedere a compiere tutte le attività che saranno richieste dalle norme legislative e regolamentari per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro stesso, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, e dovrà senza indugio provvedere a registrarsi presso il medesimo.

Fino alla data dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, onde garantire il rispetto del D.lgs. 117/2017, l'Associazione non potrà avvalersi della qualificazione di Ente del Terzo Settore e dell'acronimo E.T.S. in tutti i rapporti interni e con soggetti terzi pubblici e privati, fino alla data dell'avvenuta iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale. Ad avvenuta istituzione di quest'ultimo e ad avvenuta iscrizione, sussistendone i requisiti di legge, la denominazione dell'Associazione sarà da intendersi per ciò stesso modificata in "GRUPPO VALDINIEVOLE" - SERVIZIO INFORMAZIONI TOSSICODIPENDENZE E ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "GRUPPO VALDINIEVOLE E.T.S.", senza necessità di procedere ad alcuna modifica statutaria.-

F.TO FEDERICO BERTOCCI

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-